

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 1 di 33

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione
in data 23/02/23*

(annulla e sostituisce il documento adottato con delibera del 14 dicembre 2020)

A.	PARTE GENERALE	2
1.	Descrizione del quadro normativo	2
<i>a.</i>	<i>Introduzione</i>	<i>2</i>
<i>b.</i>	<i>Autori del reato</i>	<i>3</i>
<i>c.</i>	<i>Interesse o vantaggio</i>	<i>3</i>
<i>d.</i>	<i>Le fattispecie di reato</i>	<i>3</i>
<i>e.</i>	<i>Le sanzioni</i>	<i>11</i>
<i>I.</i>	<i>Le sanzioni pecuniarie</i>	<i>12</i>
<i>II.</i>	<i>Le sanzioni interdittive</i>	<i>12</i>
<i>III.</i>	<i>La confisca</i>	<i>13</i>
<i>IV.</i>	<i>La pubblicazione della sentenza</i>	<i>13</i>
<i>f.</i>	<i>Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa</i>	<i>13</i>
2.	Le linee guida emanate da Confindustria	14
3.	Adozione del modello	14
<i>a.</i>	<i>Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello</i>	<i>14</i>
<i>b.</i>	<i>Scopo e principi cardine del Modello</i>	<i>15</i>
<i>c.</i>	<i>Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali</i>	<i>16</i>
<i>d.</i>	<i>Destinatari del Modello</i>	<i>16</i>
<i>I.</i>	<i>Soggetti interni</i>	<i>16</i>
<i>II.</i>	<i>Soggetti esterni</i>	<i>16</i>
<i>e.</i>	<i>Modifiche ed integrazioni del Modello</i>	<i>16</i>
4.	Organismo di vigilanza	16
<i>a.</i>	<i>Composizione e nomina</i>	<i>16</i>
<i>b.</i>	<i>Funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>17</i>
<i>I.</i>	<i>Riferimento alla verifica dell'efficacia del modello</i>	<i>18</i>
<i>II.</i>	<i>Riferimento alla verifica dell'osservanza del modello</i>	<i>18</i>
<i>III.</i>	<i>Riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del modello e di monitoraggio della sua realizzazione</i>	<i>18</i>
<i>c.</i>	<i>Poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>18</i>
<i>d.</i>	<i>Flusso informativo dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario</i>	<i>19</i>
<i>e.</i>	<i>Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>19</i>
<i>I.</i>	<i>Flussi informativi periodici</i>	<i>21</i>
<i>a.</i>	<i>Conservazione della documentazione</i>	<i>21</i>
5.	Principi generali della formazione e comunicazione	21
<i>a.</i>	<i>Formazione del personale</i>	<i>21</i>
<i>b.</i>	<i>Informativa verso i collaboratori esterni</i>	<i>22</i>
6.	Principi generali della gestione societaria	22

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 2 di 33

<i>a.</i>	<i>Sistema di deleghe e procure</i>	23
<i>b.</i>	<i>Meccanismi del processo decisionale ed attuazione delle linee strategiche</i>	23
<i>c.</i>	<i>Valutazione dei rischi</i>	24
<i>d.</i>	<i>Ambiente di controllo ed attività di controllo</i>	24
<i>I.</i>	<i>Consiglio di amministrazione e amministratore delegato</i>	24
<i>II.</i>	<i>Assetto organizzativo</i>	24
<i>III.</i>	<i>I principi generali</i>	24
B.	WHISTELBLOWING	25
1.	Parte generale	25
<i>a.</i>	<i>Definizioni</i>	25
<i>b.</i>	<i>Normativa</i>	26
<i>c.</i>	<i>Scopo della sezione whistleblowing</i>	26
<i>d.</i>	<i>Destinatari</i>	27
<i>e.</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	27
2.	Parte speciale – Procedure: processo di segnalazione di illeciti	27
<i>a.</i>	<i>Contenuto della segnalazione</i>	27
<i>b.</i>	<i>Oggetto della segnalazione</i>	28
<i>c.</i>	<i>Soggetto destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione</i>	28
<i>I.</i>	<i>Verifica della fondatezza della segnalazione</i>	28
<i>d.</i>	<i>Tutela del whistleblower</i>	28
<i>e.</i>	<i>Tutela della privacy</i>	29
<i>f.</i>	<i>Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti</i>	29
<i>g.</i>	<i>Sanzioni</i>	29
3.	Elementi del sistema disciplinare	30
<i>a.</i>	<i>Funzione del sistema disciplinare</i>	30
<i>b.</i>	<i>Sanzioni nei confronti dei dipendenti</i>	31
<i>c.</i>	<i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	31
<i>d.</i>	<i>Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner</i>	32
C.	ALLEGATO A	33
1.	Informativa privacy whistleblower	33

A. PARTE GENERALE

1. Descrizione del quadro normativo

a. Introduzione

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha emanato il D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 (di seguito anche 'Decreto'), intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, per adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano¹

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e del 31 maggio del 2001

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 3 di 33

Il Legislatore, con il suddetto decreto, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*², introducendo un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale, a carico degli enti sia forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni sia privi di personalità giuridica; restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici noneconomici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tale responsabilità scatta quando sussistono i seguenti presupposti: sono commesse specifiche fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi dai soggetti previsti dall'art.5 del decreto.

b. Autori del reato

Autori del reato possono essere:

- ⇒ soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);
- ⇒ soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (c.d. soggetti in posizione subordinata).

c. Interesse o vantaggio

Per "INTERESSE" E "VANTAGGIO" si intende quanto segue.

Interesse: è la volontà dell'autore materiale del reato (persona fisica) che, quindi, agisce al fine di realizzare di uno specifico interesse dell'ente.

Vantaggio: è costituito dai risultati effettivi della condotta dell'autore materiale del reato (ad esempio, l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5, Il comma, del Decreto), e le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

d. Le fattispecie di reato

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reati.

Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto, di seguito elencati, è, comunque, in continua espansione:

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020)

- ⇒ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- ⇒ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- ⇒ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- ⇒ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva, infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. penale, nell'ipotesi di insolubilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o dell'ammenda

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 4 di 33

- ⇒ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- ⇒ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- ⇒ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla Legge n. 48/2008, modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)

- ⇒ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- ⇒ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ⇒ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ⇒ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ⇒ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ⇒ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ⇒ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ⇒ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ⇒ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- ⇒ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- ⇒ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- ⇒ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge 69/2015)

- ⇒ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ⇒ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- ⇒ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- ⇒ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]
- ⇒ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- ⇒ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (Art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020)

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 5 di 33

- ⇒ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- ⇒ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- ⇒ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ⇒ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- ⇒ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- ⇒ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- ⇒ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- ⇒ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- ⇒ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- ⇒ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25-bis de D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016)

- ⇒ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- ⇒ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ⇒ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- ⇒ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ⇒ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- ⇒ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ⇒ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- ⇒ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- ⇒ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- ⇒ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- ⇒ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- ⇒ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ⇒ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- ⇒ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ⇒ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ⇒ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ⇒ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 6 di 33

⇒ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

REATI SOCIETARI (Art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n.38/2017)

- ⇒ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ⇒ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ⇒ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- ⇒ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ⇒ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ⇒ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ⇒ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ⇒ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 262/2005]
- ⇒ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ⇒ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ⇒ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- ⇒ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- ⇒ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ⇒ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ⇒ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (Art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

- ⇒ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- ⇒ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- ⇒ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- ⇒ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- ⇒ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- ⇒ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- ⇒ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- ⇒ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- ⇒ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- ⇒ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- ⇒ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- ⇒ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- ⇒ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- ⇒ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- ⇒ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
- ⇒ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- ⇒ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- ⇒ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 7 di 33

- ⇒ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- ⇒ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- ⇒ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- ⇒ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- ⇒ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- ⇒ Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- ⇒ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25-quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001 articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

- ⇒ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016)

- ⇒ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- ⇒ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- ⇒ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- ⇒ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ⇒ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- ⇒ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- ⇒ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018]
- ⇒ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- ⇒ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- ⇒ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

REATI DI ABUSO DI MERCATO (Art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)

- ⇒ Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- ⇒ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (Art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018)

- ⇒ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- ⇒ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (Art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018)

- ⇒ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- ⇒ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 8 di 33

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021)

- ⇒ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- ⇒ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- ⇒ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- ⇒ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

- ⇒ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ⇒ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ⇒ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25-octies.1 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

- ⇒ Altre fattispecie

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- ⇒ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- ⇒ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ⇒ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- ⇒ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- ⇒ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- ⇒ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- ⇒ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 9 di 33

privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009)

⇒ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

REATI AMBIENTALI (Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)

- ⇒ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- ⇒ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- ⇒ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ⇒ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ⇒ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ⇒ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ⇒ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ⇒ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- ⇒ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- ⇒ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- ⇒ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- ⇒ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- ⇒ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- ⇒ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- ⇒ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- ⇒ Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- ⇒ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- ⇒ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- ⇒ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161)

- ⇒ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)
- ⇒ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)

RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)

- ⇒ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 10 di 33

[aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]

FRUDE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)

- ⇒ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- ⇒ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020)

- ⇒ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- ⇒ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- ⇒ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- ⇒ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- ⇒ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- ⇒ Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- ⇒ Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- ⇒ Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

CONTRABBANDO (Art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)

- ⇒ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- ⇒ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- ⇒ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- ⇒ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- ⇒ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- ⇒ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- ⇒ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- ⇒ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- ⇒ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- ⇒ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- ⇒ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- ⇒ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 11 di 33

- ⇒ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- ⇒ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25-duodevicies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- ⇒ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- ⇒ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

REATI TRANSAZIONALI (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- ⇒ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- ⇒ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- ⇒ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- ⇒ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ⇒ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- ⇒ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ⇒ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- ⇒ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - ⇒ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - ⇒ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - ⇒ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - ⇒ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - ⇒ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - ⇒ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - ⇒ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - ⇒ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- L'art. 23 del Decreto, infine, punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

e. Le sanzioni

Nel caso in cui sia commesso taluno dei reati alle condizioni e dai soggetti sopra descritti, all'Ente potranno essere irrogate sanzioni, denominate amministrative, che, ai sensi dell'art. 9 si distinguono in:

- ⇒ sanzioni pecuniarie;
- ⇒ sanzioni interdittive;
- ⇒ confisca;
- ⇒ pubblicazione della sentenza.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 12 di 33

attributi al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell'ente.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e seguenti (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono previste dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", non inferiori a 100 e non superiori a 1000. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11 che sono:

- ⇒ gravità del fatto;
- ⇒ grado di responsabilità dell'Ente;
- ⇒ attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- ⇒ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ⇒ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ⇒ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ⇒ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ⇒ il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, ossia:

- ⇒ l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- ⇒ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso".

Dette misure possono essere applicate all'Ente:

- ⇒ al termine del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso
- ⇒ in via cautelare, quando:
 - sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
 - emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
 - l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 13 di 33

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- ⇒ "l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";
- ⇒ "l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- ⇒ "l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

III. La confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

f. Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa

Il D. Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità.

Nel caso di reati commessi da **Soggetti Apicali**, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- ⇒ "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (d'ora innanzi, per brevità, il "Modello");
- ⇒ "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, l'"OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- ⇒ "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- ⇒ "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Per i reati commessi da **Soggetti Sottoposti** all'altrui direzione, articolo 7 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*". In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre "*se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'Ente.

Per operare quale esimente, il Modello deve:

- ⇒ "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";
- ⇒ "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire", nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'OdV;

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 14 di 33

- ⇒ “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- ⇒ “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- ⇒ “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

- ⇒ “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;
- ⇒ l’effettiva applicazione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

2. Le linee guida emanate da Confindustria

Nella stesura del Codice Etico e del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si è uniformata alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” che la Confindustria ha adottato per sé, e che forniscono anche precise indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di “rischio reato”.

Le predette Linee Guida prevedono le seguenti fasi:

- ⇒ individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- ⇒ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di apposite linee di condotta/ protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema proposto sono:

- ⇒ codice etico;
- ⇒ sistema organizzativo;
- ⇒ procedure manuali ed informatiche;
- ⇒ poteri autorizzativi e di firma;
- ⇒ sistemi di controllo e gestione;
- ⇒ comunicazione di norme comportamentali al personale e sua continua formazione.

I principi a cui il sistema è ispirato e che la Scrivente ha pienamente adottato sono:

- ⇒ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione compiuta;
- ⇒ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno dei collaboratori è autorizzato a gestire in totale autonomia un intero processo economico/amministrativo senza essere assoggettato almeno a visto o controllo);
- ⇒ necessaria documentazione dei controlli operati;
- ⇒ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- ⇒ individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza nell’autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione dei suoi componenti;
- ⇒ obblighi di un continuo flusso informativo tra tutti i livelli aziendali e con l’Organismo di Vigilanza (ODV).

3. Adozione del modello

a. Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello

La Società, per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ha deciso di adottare ed attuare il presente Modello di organizzazione e di gestione, come previsto dal D. Lgs. 231/202001.

Pur non costituendo un obbligo a norma del D. Lgs. 231/2001, l’adozione del Modello rappresenta, infatti, un passo fondamentale per indirizzare e sensibilizzare i comportamenti e le azioni di tutti coloro che agiscono in nome e per

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 15 di 33

conto della Società, affinché il loro operare sia sempre orientato al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza così come illustrato nel Codice Etico.

Il Modello è stato redatto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e alle le Linee Guida elaborate nel tempo da CONFINDUSTRIA, anche la cosiddetta “migliore pratica” maturata nel periodo di vigenza della normativa.

Il presente Modello è stato adottato, all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 2012; successivamente integrato e corretto con decisione del 16/11/2015; successivamente integrato e corretto con decisione del 17/09/2019, e quindi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020.

Contestualmente la Società conferma di aver provveduto, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (di seguito ODV).

b. Scopo e principi cardine del Modello

L’adozione e la concreta attuazione del Modello rappresenta sia uno strumento necessario per assicurare la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, sia lo strumento principale attraverso cui garantire un continuo miglioramento della attività gestionale aziendale, utilizzando un moderno e condiviso insieme di regole comportamentali a cui tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Società sono tenuti ad uniformarsi.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG o Modello) può definirsi come un sistema integrato costituito da norme, strutture organizzative, procedure operative e controlli realizzato per prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Come sopra rilevato, perché possa operare l’esonero da responsabilità dell’Ente, la Società deve:

- ⇒ Aver adottato un Modello di organizzazione e gestione;
- ⇒ Aver istituito un Organismo di Vigilanza;
- ⇒ Aver effettuato l’identificazione dei rischi (c.d. risk assessment);
- ⇒ Aver effettuato la progettazione di un sistema di controllo (“protocolli”).

Nello specifico, il sistema di controllo prevede l’adozione ed attuazione di:

- ⇒ un Codice Etico/di Condotta;
- ⇒ un sistema organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle deleghe e delle procure;
- ⇒ un sistema di procedure manuali ed informatiche;
- ⇒ un sistema di controllo di gestione che possa segnalare tempestivamente situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari;
- ⇒ un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ⇒ un’efficace comunicazione del Modello al personale;
- ⇒ una formazione specifica e continua per tutto il personale interessato.

Queste componenti del sistema di controllo prevedono i principi di:

- ⇒ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ⇒ applicazione del principio di separazione delle funzioni e di tracciabilità dei processi;
- ⇒ documentazione dei controlli;
- ⇒ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice Etico/di Condotta e delle procedure previste dal Modello;
- ⇒ autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza.

Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario istituire un sistema sanzionatorio e disciplinare, applicabile ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 16 di 33

c. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali

Il Modello si compone della Parte Generale, nella quale sono descritte le finalità e i principi del Modello stesso e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (Organismo di vigilanza, sistema disciplinare, flussi informativi, procedure di selezione del personale, sistema autorizzativo e di controllo), e di Parti Speciali.

Le Parti Speciali sono dedicate alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

d. Destinatari del Modello

Il Modello è indirizzato non solo a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi economico commerciali perseguiti dalla Società.

Scendendo più nel dettaglio, sono destinatari del modello:

I. Soggetti interni

- ⇒ gli Organi Sociali ed esponenti aziendali;
- ⇒ i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza
- ⇒ tutto il personale di Sisam Agenti S.r.l. e, in particolare, coloro che si trovano a svolgere le attività sensibili.
- ⇒ In funzione del grado delle responsabilità assegnate, la Società assicura una opportuna formazione e informazione sui contenuti del Modello.

II. Soggetti esterni

Sono i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner finanziari e/o commerciali, ecc. che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività.

Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello. Tale clausola deve essere sempre prevista e non è consentito stipulare accordi che ne siano privi.

e. Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è espressione della politica aziendale della Società, perseguita dai suoi massimi vertici.

Il potere di integrare e/o aggiornare e/o modificare il Modello è demandato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

4. Organismo di vigilanza

a. Composizione e nomina

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 l'ODV ha le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali.

- ⇒ Autonomia e indipendenza dai vertici aziendali: l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto del suo controllo. Inoltre, deve essere garantita all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare al Consiglio di Amministrazione. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società.
- ⇒ Professionalità: l'OdV deve presentare al suo interno figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 17 di 33

⇒ Continuità di azione: l'OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con l'aggiornamento, ove necessario, del Modello. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

La società ha stabilito che l'ODV può essere sia monocratico che collegiale purché siano garantiti i requisiti essenziali di autonomia, indipendenza e professionalità sopra ricordati.

L'ODV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione che provvede mediante apposita delibera consiliare.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

Qualora l'OdV abbia composizione collegiale, per il suo funzionamento valgono le regole maggioritarie. In caso di parità, il voto del presidente dell'ODV assume valore dirimente.

Sono cause di incompatibilità e/o di decadenza dalla carica:

- ⇒ la relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, con componenti esecutivi dell'Organo decisionale dell'Ente e, se presenti, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- ⇒ l'appartenenza, con compiti esecutivi, all'organo decisionale dell'Ente;
- ⇒ l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'ente, tali da pregiudicare l'indipendenza, ovvero l'esistenza di coincidenze di interesse con l'ente esorbitanti quelle ordinarie che trovano fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- ⇒ avere svolto, nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a procedure concorsuali o amministrazione straordinaria;
- ⇒ essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi di leggi antimafia o di contrasto alla criminalità organizzata;
- ⇒ essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena, o in presenza dei requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

Al fine di garantire l'indipendenza dei componenti dell'ODV ed evitare la possibilità di azioni ritorsive nei loro confronti, l'eventuale revoca potrà essere potrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** per giusta causa e su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui taluno dei componenti dell'ODV cessi, per qualsiasi ragione, dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà, non oltre 15 gg dalla cessazione delle funzioni, al conferimento dell'incarico ad un nuovo componente.

Il compenso per l'attività di Membro dell'Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della ratifica della nomina e non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina dell'ODV e determinazione dell'ammontare del compenso per i suoi componenti deve essere allegata al Modello.

b. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- ⇒ sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ⇒ sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le procedure adottate;
- ⇒ sull'aggiornamento del Modello, là dove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, anche formulando proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione che resta il soggetto responsabile dell'adozione e dell'aggiornamento del Modello.

Per adempiere alle funzioni sopra elencate, l'Organismo ha i seguenti compiti.

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 18 di 33

I. Riferimento alla verifica dell'efficacia del modello

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

- ⇒ condurre ricognizioni dell'attività aziendale, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
- ⇒ definire le attività nelle aree sensibili avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'Organismo viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;
- ⇒ verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti.

II. Riferimento alla verifica dell'osservanza del modello

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

- ⇒ promuovere iniziative per la diffusione e la comprensione dei principi del Modello;
- ⇒ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o messe a sua disposizione;
- ⇒ effettuare periodicamente verifiche sull'operatività in essere nell'ambito delle attività "sensibili";
- ⇒ condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ⇒ proporre al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione di sanzioni ove venga accertata la violazione del Modello.

III. Riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del modello e di monitoraggio della sua realizzazione

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

- ⇒ sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività del Modello stesso;
- ⇒ presentare all'Organo amministrativo eventuali proposte di adeguamento del Modello e dei presidi necessari (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- ⇒ verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

c. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- ⇒ di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- ⇒ di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- ⇒ alle modalità di verbalizzazione delle proprie attività e delle proprie decisioni;
- ⇒ alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, oltre all'acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- ⇒ alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e di partecipazione alle riunioni di detto organo, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- ⇒ alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ⇒ ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 19 di 33

dal D. Lgs 231/2001;

- ⇒ può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- ⇒ può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società;
- ⇒ allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo di alcune unità operative della Società o anche della collaborazione di particolari professionalità reperite all’esterno della Società utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico- specialistico di rilievo consulenziale;
- ⇒ può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l’autore della violazione, segnalare l’evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Sanzionatorio adottato ai sensi del D. Lgs 231/2001, fermo restando che l’iter di formale contestazione e l’irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

d. Flusso informativo dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società (ed in primis al Consiglio d’Amministrazione), in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L’Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio d’Amministrazione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l’adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L’Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio d’Amministrazione e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in ogni tempo, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Esso, inoltre, si coordina, là dove le circostanze o particolari motivi d’urgenza lo richiedano, con l’Amministratore Delegato.

Ogni anno, l’Organismo trasmette al Consiglio d’Amministrazione un rapporto scritto sull’attuazione del Modello che ha ad oggetto:

- ⇒ l’attività svolta;
- ⇒ le risultanze dell’attività svolta;
- ⇒ gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

All’Organismo di Vigilanza possono, inoltre, essere richieste informazioni o chiarimenti, se presenti, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, e l’Organismo può, se ritenuto necessario o opportuno, inviare comunicazioni agli stessi.

e. Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza

L’art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli.

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.

A tal proposito sono istituiti opportuni canali informativi con l’obiettivo di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l’OdV.

Inoltre, è istituito un sistema di reporting dalle singole Funzioni in favore dell’OdV, la cui analisi è fonte di approfondimento e, eventualmente, di ulteriore indagine.

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, dei Responsabili di Funzione, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 20 di 33

parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) in merito:

- ⇒ ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Sisam Agenti S.r.l. ai sensi del Decreto;
- ⇒ ad ogni notizia rilevante relativa all'applicazione, all'interpretazione ed alla violazione del Modello.
- ⇒ Devono comunque essere senza ritardo segnalati:
- ⇒ le notizie relative alla commissione dei reati contemplati dal Decreto e dal Modello, in specie da parte di organi sociali, esponenti aziendali, personale interno di Sisam Agenti S.r.l. o da parte di soggetti terzi che possono impegnare la Società o che agiscono nell'interesse della stessa, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001;
- ⇒ le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel Codice Etico, nel presente Modello o nelle procedure in applicazione dello stesso.

Le segnalazioni devono essere inoltrate direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore dellasegnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

Sisam Agenti S.r.l. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- ⇒ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- ⇒ i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ⇒ i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
- ⇒ le notizie relative a pratiche non conformi alle norme di comportamento indicate nel Modello;
- ⇒ violazioni riscontrate nelle pratiche negoziali in cui è parte la società;
- ⇒ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ⇒ eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- ⇒ eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ⇒ eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- ⇒ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- ⇒ le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- ⇒ gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 21 di 33

segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario e opportuno tale scostamento.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, autorizza l'ODV ad attivare in autonomia gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica, esterna alla rete aziendale, con la quale potrà altresì essere contattato l'OdV per chiedere chiarimenti o fornire suggerimenti.

1. Flussi informativi periodici

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle varie funzioni.

La tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'Organismo di Vigilanza sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei processi sensibili, che si attengono alle modalità ed alle tempistiche concordate.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificati nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da queste richieste alle singole funzioni della Società. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza.

a. Conservazione della documentazione

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge.

Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

5. Principi generali della formazione e comunicazione

La comunicazione dei contenuti del Modello e la formazione del personale in ordine agli stessi costituiscono per la Società importanti requisiti per la corretta ed efficace attuazione del suo sistema di prevenzione aziendale.

La Società si impegna quindi a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte di tutti i dipendenti, nonché partner e collaboratori esterni, con un grado di approfondimento differenziato a seconda del ruolo o della valenza del rapporto oggettivamente sussistente dei soggetti interessati con la Società.

a. Formazione del personale

Come già affermato nel Codice Etico, le risorse umane rappresentano una componente fondamentale per l'esistenza, sviluppo e successo della Società.

Chiunque proceda alla selezione del personale deve, quindi, conformarsi ai principi di equità, correttezza e trasparenza, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino i requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità, necessari per una regolare e corretta attività aziendale.

Tutto il personale deve, poi, essere formato al fine di giungere alla corretta conoscenza ed attuazione del Modello. In quest'ottica l'OdV, in coordinamento con le funzioni competenti, elabora un piano di formazione, comunicazione ed

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 22 di 33

aggiornamento.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati ivi previsti.

In aggiunta, ogni programma di formazione potrà essere modulato al fine di fornire ai destinatari gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria.

Tutti gli interventi concernenti la formazione dei collaboratori devono essere registrati e le registrazioni opportunamente conservate dal Responsabile della gestione del personale, che provvederà a rilasciare all'ODV copia scritta della dichiarazione di avvenuto intervento formativo.

I Responsabili delle varie Funzioni sono responsabili dell'informazione e sensibilizzazione dei propri dipendenti gerarchici relativamente alle attività potenzialmente a rischio di reato e in merito al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse.

Il Modello è, inoltre, comunicato a cura dei Responsabili di Funzione, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. bacheca aziendale, consegna cartacea, invio tramite formato elettronico), ivi compresa la rete informatica aziendale a cui tutti i dipendenti hanno accesso. Al riguardo, sono stabilite modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società, tra cui la compilazione e la firma di un verbale di conferma da parte del dipendente/collaboratore dell'avvenuta informazione.

b. Informativa verso i collaboratori esterni

La Società dà evidenza presso tutti i membri esterni con i quali intrattiene relazioni di affari, sociali ed istituzionali di aver adottato il Modello.

Allo scopo di diffondere i principi di riferimento e le azioni che esso pone in essere per prevenire la commissione di reati, sono pubblicate presso una sezione specifica del sito internet aziendale, consultabile dall'esterno e costantemente aggiornata, il Codice Etico, del Codice di Condotta e le principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Società.

Inoltre, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che li rendano edotti dall'esistenza del Modello e che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle disposizioni e procedure ivi contenute.

6. Principi generali della gestione societaria

La Società ha ritenuto opportuno basare il sistema della propria gestione societaria sui seguenti principi cardine:

- ⇒ riconoscimento e condivisione di un insieme di valori definiti;
- ⇒ attribuzione di un ruolo centrale al Consiglio di Amministrazione;
- ⇒ assicurazione di efficacia e trasparenza delle scelte gestionali;
- ⇒ verifica in continuo dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- ⇒ assicurazione di una chiara ed efficiente disciplina dei potenziali conflitti d'interesse.

Il sistema organizzativo e di controllo interno di un'azienda (c.d. "ambiente di controllo") è strettamente legato ai suoi processi, al modo con cui vengono governati e alla loro integrazione.

Nella progettazione e implementazione di un adeguato sistema di controllo occorre tenere in considerazione una serie di fattori tra loro strettamente legati, quali:

- ⇒ struttura organizzativa e contesto operativo;
- ⇒ valutazione dei rischi;
- ⇒ attività di controllo;

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 23 di 33

- ⇒ sistema delle comunicazioni;
- ⇒ sistema di monitoraggio.

I fattori che influenzano l'ambiente di controllo sono:

- ⇒ integrità, valori etici e competenza del personale;
- ⇒ filosofia e stile gestionale del management;
- ⇒ modalità di delega delle responsabilità;
- ⇒ organizzazione e sviluppo professionale del personale;
- ⇒ capacità di indirizzo e guida del Consiglio di Amministrazione;
- ⇒ organi di controllo interni ed esterni.

Il sistema di controllo interno della Società è costituito dall'insieme degli "strumenti" volti verificare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità e integrità delle informazioni finanziarie e operative, conformità a leggi, regolamenti e contratti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi.

Il sistema di controllo interno si articola in diversi livelli organizzativi (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Responsabili di Funzione, addetti ecc.).

a. Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in Sisam Agenti S.r.l. deve emergere dall'Organigramma aziendale, eventualmente integrato nel caso in cui specifici poteri siano conferiti a soggetti che non rivestono ruoli apicali.

Esse devono risultare: dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai verbali del Consiglio di Amministrazione della Società per quanto attiene i poteri dell'Amministratore Delegato ed ei Consiglieri d'Amministrazione.

È previsto che le deleghe e le procure speciali debbano essere formalizzate attraverso atti notarili e registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese e che ciascuno di questi atti debba contenere le seguenti indicazioni:

- ⇒ soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- ⇒ soggetto delegato, dall'esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed al legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- ⇒ oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita.

Tali attività ed atti sono funzionali e/o correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato.

Le deleghe e le procure devono essere adeguatamente raccolte ed organizzate e sono a disposizione delle funzioni dell'azienda, compreso l'ODV, ovvero dei terzi che ne facciano richiesta (previa verificadella sussistenza di un effettivo interesse).

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.

Sono, inoltre, attuati singoli aggiornamenti, conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

b. Meccanismi del processo decisionale ed attuazione delle linee strategiche

La Società è strutturata per la realizzazione del proprio oggetto sociale e con la naturale propensione alla massimizzazione del risultato economico complessivo ma sempre nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, oltre che, ovviamente, nel preciso e puntuale rispetto della legge.

I principali strumenti per realizzare l'oggetto sociale sono:

- ⇒ la predisposizione di piani industriali e commerciali e l'assegnazione di obiettivi e progetti alle diverse funzioni aziendali;

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 24 di 33

- ⇒ la determinazione dei relativi budget sulla base dell'indirizzo strategico e dell'analisi critica delle condizioni di mercato attuali e prospettiche;
- ⇒ Il sistema di controllo di gestione fondato su meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali;
- ⇒ l'approvazione di operazioni significative (ad es. acquisizioni e dismissioni) sulla base di una corretta ed esaustiva istruttoria preliminare;
- ⇒ la predisposizione di idonee linee di politica finanziaria (ad es. definizione dei criteri di indebitamento e di investimento della liquidità).

c. Valutazione dei rischi

Gli obiettivi di ciascuna Funzione devono essere definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere gli stessi chiari e condivisi.

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente il monitoraggio e l'aggiornamento.

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

I processi di innovazione relativi a servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere la valutazione dei rischi relativi.

d. Ambiente di controllo ed attività di controllo

I meccanismi di corporate governance adottati dalla Società sono orientati a rendere la struttura organizzativa della stessa conforme alle disposizioni contenute nel Decreto ed idonea a presidiare le diverse aree di rischio nonché a prevenire comportamenti illeciti.

I meccanismi di corporate governance di Sisam Agenti S.r.l. si basano sui principi fondamentali di unicità del comando e delle strategie, sulla semplificazione e chiarificazione delle aree di responsabilità e di controllo, che sono così attribuite.

La struttura organizzativa e i meccanismi di corporate governance sono stati definiti secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave nelle diverse aree:

- ⇒ raggiungimento degli obiettivi d'impresa;
- ⇒ conformità alle normative di legge;
- ⇒ presidio e gestione delle diverse aree di rischio.

I. Consiglio di amministrazione e amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione della Società, e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato al quale ha affidato la gestione operativa della Società.

L'Amministratore Delegato è altresì dotato di notevoli competenze di natura operativa (ades. approvazione di spese, ecc.).

II. Assetto organizzativo

La Società ha adottato un modello di struttura organizzativa di tipo funzionale.

A capo dell'organizzazione è collocato il Consiglio di Amministrazione il quale, per dare esecuzione ed attuazione agli indirizzi di gestione, si avvale dell'Amministratore Delegato al quale riportano i vari Responsabili di Funzione.

III. I principi generali

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 25 di 33

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi), all'interno di ciascuna area, può essere originata/attivata senza autorizzazione.

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

Le procedure operative, gli ordini di servizio e i sistemi informativi devono essere coerenti con le politiche della Società, del Codice Etico e del Codice di Condotta.

In particolare, le informazioni finanziarie devono essere predisposte:

- ⇒ nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché dei principi contabili;
- ⇒ in coerenza con le procedure amministrative;
- ⇒ nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

Le attività di controllo rappresentano, poi, l'estrinsecazione delle politiche e delle procedure che hanno lo scopo di assicurare una migliore gestione dei rischi all'interno della azienda e che servono a favorire il raggiungimento degli obiettivi che la Società si è prefissata.

Le scelte operative devono essere condotte in conformità alle seguenti prescrizioni generali.

- ⇒ I processi operativi devono essere definiti in tutti i possibili e prevedibili aspetti, e per ognuno di essi deve essere predisposto un adeguato supporto documentale capace di consentire che le singole fasi che lo compongono siano sempre oggetto di possibile verifica da parte dei vertici aziendali anche in relazione all'attribuzione delle responsabilità legate al processo.
- ⇒ Lo scambio delle informazioni fra fasi/processi contigui deve avvenire in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e in modo da consentire, in caso di necessità, il più rapido intervento possibile dell'ODV finalizzato alla verifica della tenuta del Modello.
- ⇒ Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- ⇒ Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nelle Funzioni, in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- ⇒ Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- ⇒ L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti selezionate e monitorate.

B. WHISTELBLOWING

1. Parte generale

a. Definizioni

Oggetto: tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Whistleblower: dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnalaviolazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

Whistleblowing: la segnalazione. Nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

Finalità della segnalazione: portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi diirregolarità di cui si è

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 26 di 33

venuti a conoscenza. La segnalazione, pertanto, si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

b. Normativa

L'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 disciplina la materia per le pubbliche amministrazioni ed enti equiparati nonché le imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017 ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 che stabilisce che i modelli di organizzazione devono prevedere in capo ai soggetti apicali (i soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e ai sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 citata, "fondate su elementidi fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce:

Art. 2 L.179/2017

- ⇒ l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ⇒ il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- ⇒ l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- ⇒ l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere presentata denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sono nulli quando vengano adottati al soggetto segnalante:

- ⇒ il licenziamento ritorsivo o discriminatorio
- ⇒ il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2.103 del Codice civile
- ⇒ qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è a carico del datore di lavoro l'onere di provare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Art. 3 L.179/2017

La segnalazione effettuata allo scopo di perseguire l'integrità dell'Ente pubblico o privato consente di rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.), in deroga agli obblighi di legge.

La sanzione penale, pertanto, non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

Questa deroga agli obblighi di riservatezza non opera per i consulenti. In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura ancora il reato.

c. Scopo della sezione whistleblowing

Scopo della sezione in oggetto del modello è quello di evitare, tutelandolo, che il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower), venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 27 di 33

di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017.

L'obiettivo è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente.

La sezione, pertanto, fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla legge 179 citata, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, in particolare su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.

L'adozione di questa integrazione al modello intende:

- ⇒ chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto;
- ⇒ precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- ⇒ rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo disciplinare le eventuali sanzioni applicabili. Quanto disposto nella sezione in esame si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

d. Destinatari

Il presente documento si applica ai dipendenti di SISAM Agenti Srl, intendendosi non solo i dipendenti legati a SISAM Agenti Srl da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati. Inoltre, si applica anche ai soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

e. Ambito di applicazione

Come previsto dalla normativa le procedure si applicheranno alle segnalazioni di "condotte illecite" di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In particolare, tutti gli illeciti riguardanti i reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 nonché le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

2. Parte speciale – Procedure: processo di segnalazione di illeciti

a. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- ⇒ descrizione della condotta illecita
- ⇒ identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- ⇒ chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- ⇒ qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi • qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha attuato i fatti segnalati
- ⇒ eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- ⇒ eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ⇒ ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 28 di 33

b. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Ente o società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali.

c. Soggetto destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

In proposito, in relazione a quanto disposto dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 179/2017, vengono individuate le seguenti modalità di segnalazione al Presidente dell'OdV:

⇒ mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV:
odv.sisam@gmail.com.

L'indirizzo di posta elettronica indicato è estraneo al server di posta elettronica di SISAM Agenti Srl.

i. Verifica della fondatezza della segnalazione

L'OdV ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

I dati raccolti saranno conservati per 10 anni in un archivio cartaceo ovvero su supporto magnetico non collegato/estraneo ai server di SISAM Agenti Srl, accessibile dai soli componenti dell'OdV. Gli archivi, cartaceo e digitale, saranno conservati a cura dell'ODV presso il domicilio di questi, che dovrà consegnarlo all'ODV subentrante immediatamente al termine dell'incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV provvede a:

- ⇒ inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti
- ⇒ trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato)
- ⇒ trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei sindaci revisori

inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti

L'OdV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante.

Tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente

Laddove una segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto un componente dell'OdV, le attività ispettive e decisionali saranno assunte dal Collegio dei sindaci Revisori o dal Revisore Unico, nella persona della dott.ssa Ilaria Tinucci — email: ilaria.tinucci@studio-paoletti.eu - Tel. 050.87.87.34.

d. Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 29 di 33

amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- ⇒ vi sia il consenso espresso del segnalante;
- ⇒ o la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- ⇒ al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- ⇒ all'Amministratore Delegato, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società;
- ⇒ alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

e. Tutela della privacy

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.E. 679/2016).

In particolare, l'interesse legittimo del titolare del trattamento è fornito dall'interesse al corretto funzionamento della struttura e alla segnalazione degli illeciti, mentre la base giuridica è costituita dalla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.

Al momento della segnalazione pertanto verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati. Si allega un modello indicativo di tale informativa (Allegato di seguito INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWER).

f. Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, ecc.). Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

g. Sanzioni

In conformità con quanto previsto dalla Legge 179/2001 sono sanzionabili le seguenti condotte:

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 30 di 33

- ⇒ violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate
- ⇒ effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.

Allegato sub a) Fac simile Informativa Privacy Whistleblower

3. Elementi del sistema disciplinare

a. Funzione del sistema disciplinare

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni della normativa contenuta nel Modello stesso.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità ed effettività, in base alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria, nonché tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui essi applicano.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni dovranno pertanto essere assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel sistema disciplinare, a prescindere dall'eventuale giudizio penale, ciò in quanto la violazione delle regole di condotta adottate dalla Società con il Modello, rileva indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca illecito penalmente rilevante.

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla Parte Speciale del presente Modello e dai protocolli di prevenzione, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ⇒ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle disposizioni del Codice Etico, nonché dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- ⇒ l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- ⇒ la redazione di documentazione ovvero la fornitura di informazioni disciplinate dal Modello, eventualmente in concorso con altri, non veritiere;
- ⇒ la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;
- ⇒ l'ostacolo all'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza;
- ⇒ l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello;
- ⇒ la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione già chiaritain premessa tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente ed adottato.

Per le altre categorie di soggetti (amministratori, collaboratori, partners) verranno di volta in volta determinati gli opportuni provvedimenti da adottare, tra cui:

- ⇒ richiami formali scritti;
- ⇒ revoca totale o parziale di poteri attribuiti;
- ⇒ revoca dall'incarico;
- ⇒ esercizio di azioni di responsabilità previste dalla legge;
- ⇒ risoluzione del contratto di collaborazione per giusta causa;
- ⇒ esercizio del diritto di recesso da rapporti contrattuali;

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 31 di 33

⇒ azioni di risarcimento del danno.

Tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazione delle regole che compongono il Modello Organizzativo adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

b. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Il Sistema Disciplinare adottato dalla società per contrastare le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è riportato in apposito documento allegato al Modello quale parte integrante dello stesso.

Le sanzioni disciplinari previste dal presente modello, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione sono le seguenti:

- ⇒ ammonizione verbale;
- ⇒ ammonizione scritta;
- ⇒ multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di paga compresa l'indennità di contingenza;
- ⇒ sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- ⇒ licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità sostitutiva.

In merito al contenuto da attribuire ai comportamenti sanzionati, la Società precisa che:

- ⇒ incorre nell'ammonizione, verbale o scritta, a seconda della gravità, il lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- ⇒ incorre nel provvedimento della multa non superiore a 2 ore di retribuzione il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello, adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
- ⇒ incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro fino a 3 giorni il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello adottate, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, e esponga la Società ad una situazione di pericolo per l'integrità dei suoi beni aziendali.

Tali sanzioni sono decise ed irrogate dall' Amministratore Delegato.

- ⇒ incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare alla Scrivente grave nocimento morale e/o materiale.

Tale sanzione è decisa ed irrogata dal Consiglio di Amministrazione.

Una volta adottata la sanzione dall'Organo competente, compete all'Amministratore Delegato sovrintendere all'applicazione.

c. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione da parte degli Amministratori delle procedure interne previste dal Modello, o di adozione, nell'esercizio delle attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'Organo di Vigilanza, deve gli altri i membri del Consiglio di Amministrazione e i Soci che provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, avendo chiara la propria missione che è quella di garantire

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 32 di 33

sempre e comunque la sopravvivenza della Società, nel pieno rispetto della legalità.

d. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

I contratti e gli accordi stipulati con fornitori, consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere una clausola (clausola risolutiva espressa) che preveda il diritto della Società di risolvere il contratto in caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001.

All'esito di tali verifiche, corredato dagli opportuni commenti in ordine alle prospettive di implementazione, sarà redatto dall'ODV il rapporto annuale generale che sarà definitivamente e ufficialmente consegnato al Consiglio di Amministrazione, per una valutazione in merito alla validità, efficacia e congruità economica del Modello, rispetto alle risorse disponibili;

Quest'ultima verifica, ovviamente, deve essere inderogabilmente interpretata solo nel senso di una sempre possibile ottimizzazione delle risorse disponibili, e mai, nel senso di un ridimensionamento dell'efficacia e validità del Modello, che è e rimane per la Società la migliore garanzia per operare correttamente e legittimamente sul mercato.

	file: Modello Parte Generale.docx		Del 23/02/23
	Sisam Agenti Srl Scali Cerere, 15 57122 Livorno	Sisam Agenti Srl via dei Conciatori, 9/11 70123 Modugno (BA)	
	C.F. 00810510495 - P.Iva 02821570104		Pag 33 di 33

C. Allegato A

1. Informativa privacy whistleblower

Oggetto: D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Regolamento U.E. 679/2016 - Informativa.

La informiamo che, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche e del Regolamento U.E. 679/2016, i dati personali da Voi forniti, ovvero acquisiti, nell’ambito del procedimento di segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”) di cui alla apposita procedura definita dalla società, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge dai soggetti interessati alla predetta procedura, fermo restando l’obbligo di riservatezza e tutela prevista dall’Art. 2 Legge 179/2017, che modifica l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001).

Il trattamento dei dati è finalizzato pertanto esclusivamente all’assolvimento degli obblighi di legge nell’ambito della procedura di segnalazione degli illeciti, così come analiticamente stabilita dalla procedura prevista nel modello ex D. Lgs. 231/2001 dell’ente/società.

I dati verranno inseriti nella banca dati “Segnalazione di illeciti” ed il loro trattamento potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei.

Titolare del trattamento dei dati è la società sottoscritta, ribaditi gli obblighi di riservatezza e quindi l’impossibilità di accedere ai dati se non alle persone non autorizzate (in particolare l’OdV).

I soggetti che, nell’ambito delle loro mansioni, possono venire a conoscenza dei Vostri dati in qualità di incaricati sono esclusivamente i soggetti autorizzati in base alla citata procedura.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, cioè richiedere — se necessario - l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati la cancellazione dei dati per i quali non è più necessaria la conservazione, l’attestazione delle operazioni di trattamento. Avrà altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati se vi sono motivi legittimi. I dati forniti verranno conservati sino all’esaurimento della procedura in questione, salvo esigenze di giustizia. In seguito, i dati verranno resi comunque anonimi.

I migliori saluti.

SISAM Agenti Srl